

Prot. n° 7756/p/ep

Roma, 10 ottobre 2016

Alla Cassa Edile di Trento

Oggetto: Maternità obbligatoria/ facoltativa

Con riferimento al quesito inviato in materia di congedo di maternità obbligatoria, si precisa quanto segue.

L'art. 22 del T.U., comma 3, delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 150/2000) prevede al comma 3 che:

3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie

L'art. 81 del Ccnl dell'edilizia prevede che:

la misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, primo comma, del D.Lgs. n. 151/2000 è pari al 100%

L'art. 18, comma 8, del Ccnl prevede che:

la percentuale di accantonamento in Cassa edile spetta all'operaio anche durante l'assenza del lavoro per congedo di maternità, analogamente a malattia e infortunio

Dal combinato disposto di tale norme si evince che:

- ✓ anche durante il periodo di congedo di maternità (obbligatoria) l'impresa deve effettuare gli accantonamenti in Cassa Edile calcolandoli come di consueto (al 100%);
- ✓ essendo previsto poi il rimborso da parte dell'Inps pari all'80 % della retribuzione media globale giornaliera (comprensiva quindi dei ratei di ferie e tredicesima) al datore di lavoro sarà restituita da parte dell'istituto

la parte di ratei di cui si fa carico l'Inps durante tale assenza obbligatoria della lavoratrice.

- ✓ Rimane fermo che in caso di astensione facoltativa nulla va calcolato.

Rimanendo a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Franco Turri



Il Presidente
Carlo Trestini

